



**Dipartimento FDI
Pari opportunità, Famiglia e
Valori non negoziabili**



DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti
proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di
sostegno a famiglie e persone in difficoltà

Attività coordinata dal Responsabile nazionale
Sen. ISABELLA RAUTI
dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 7

(TITOLO I - Salute Sicurezza)

Al comma 1, sopprimere le parole 'nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare'.

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 72

(TITOLO III, Capo I- Misure in favore dei lavoratori)

All'articolo 72, comma 1, lettera a) sostituire le parole "31 luglio" con le parole "31 agosto" e sostituire le parole "trenta giorni" con le parole "quaranta giorni".

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 72

All'articolo 72, comma 1, lettera a) sostituire le parole "50 per cento della retribuzione" con "80 per cento della retribuzione".

BIGNAMI, TRANCASSI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 72

All'articolo 72, comma 1, lettera c) dopo le parole "1200 euro" inserire le seguenti parole: "maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo".

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 72

All'articolo 72, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: "d) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro".

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 72

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente

c bis) il comma 8 è così riformulato: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50."

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 72

All'art. 72 al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 73

(TITOLO III, Capo I - Misure in favore dei lavoratori)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Il numero di giorni di permesso di cui al comma 1 è di 18 giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, se la persona con handicap non ha la possibilità di essere assistita da un altro familiare convivente ovvero un coniuge o genitore o figlio lavoratore con attività sospesa per motivi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o che sta svolgendo la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»».

BELLUCCI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI,

Articolo 73

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti parole: «commi 3 e 6».»

BELLUCCI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 82

(TITOLO III, Capo II - Misure in favore dei lavoratori: lavoro e politiche sociali)

All'articolo 82, sostituire il comma 5 con il seguente: "comma 5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)".

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 82

All'art. 82, il comma 5 è sostituito con il seguente "Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE"

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 82

All'articolo 82, comma 2, lettera c) sopprimere le parole "e fino ad un massimo di euro 20.000".

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 82

All'articolo 82, comma 2, lettera c) sostituire le parole "euro 20.000" con le parole "euro 30.000".

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 82

All'articolo 82 il capoverso lettera a) del comma 3 è così riformulato "Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5."

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 82

All'articolo 82, dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3.bis I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5".

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 82

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

«Art. 82 bis - Contributo figli a carico (CFC)

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi un ISEE in corso di

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



validità inferiore a 15.000,00 euro, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario pari a 300,00 euro per ogni figlio avente un'età inferiore ai 26 anni.

2. Ai fini dell'erogazione della presente misura è autorizzato un limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.»

BIGNAMI, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

Articolo 84

(TITOLO III, Capo II - Misure in favore dei lavoratori: lavoro e politiche sociali)

All'articolo 84, dopo il comma 11 introdurre il seguente comma: '11.bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi'.

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI.

Articolo 84

All'articolo 84, dopo il comma 11 inserire il seguente comma: "11.bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico".

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 84

All'articolo 84, comma 12, sostituire le parole "Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori." Con le seguenti parole: "Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto".

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 85

(TITOLO III, Capo II - Misure in favore dei lavoratori: lavoro e politiche sociali)

All'articolo 85, comma 1, inserire in calce il seguente periodo: "maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico". Al comma 5, sostituire le parole "Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori" con le seguenti parole: "Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto".

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 89

(TITOLO III, Capo II - Misure in favore dei lavoratori: lavoro e politiche sociali)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 89-bis (*Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli*)

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020. 2. Nel rispetto

delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio. 3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa».

BELLUCCI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 98

(TITOLO III, Capo II - Misure in favore dei lavoratori: lavoro e politiche sociali)

All'articolo 98, comma 1, sostituire le parole "nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori" con le seguenti parole: "400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori".

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 104

(TITOLO IV - Disposizioni per la disabilità e la famiglia)

All'articolo 104 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheotomia), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate); 41- sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito; 41- septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.»

FERRO, VARCHI, BELLUCCI, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 176

(TITOLO VIII, Capo I - Misure di settore: turismo e cultura)

All'articolo 176, comma 1, eliminare le parole da "con Isee" fino a "40.000 euro". Sostituire il successivo comma 2 con il seguente comma: "2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare". Infine, sostituire il comma 7 con il seguente comma: "7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 176

All'art. 176 comma 1 sono cassate le seguenti parole "con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro"

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 176

All'art. 176, il comma 2 è sostituito con il seguente: "Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona."

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Articolo 176

All'art. 176 comma 2 (bis) è aggiunto il seguente capoverso "Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'art. 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari."

BIGNAMI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI, BELLUCCI

Articolo 176

All'art. 176 comma 2 (bis) è aggiunto il seguente paragrafo: c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. "Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020."

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it

DECRETO RILANCIO

[AC 2500]

Emendamenti proposti dal Gruppo parlamentare
in materia di sostegno a famiglie e persone in difficoltà



Articolo 233

(TITOLO VIII, Capo VIII - Misure di settore: istruzione)

All'art. 233, al comma 4, al primo capoverso le parole "primarie e secondarie" sono sostituite con le seguenti "di ogni ordine e grado"; le parole "complessivo di 70 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "complessivo 140 milioni di euro" le parole "fino ai sedici anni di età" sono cassate.

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili
Attività coordinata dal Responsabile nazionale

Sen. Isabella Rauti

dipartimentofamiglia@fratelli-italia.it